

ACQUA. LA STRADA PER RIPUBBLICIZZARE

Appunti per un percorso di ripubblicizzazione del servizio idrico nell'ATO3 Campania - Sarnese Vesuviano

UNA PREMESSA

Nonostante i risultati del referendum popolare tenutosi il 12 e 13 giugno 2011 - con il quale i cittadini italiani hanno sancito definitivamente che la gestione del servizio idrico deve essere riservata ad enti di diritto pubblico e che sull'acqua non si può fare profitto - e nonostante il territorio soggetto alla gestione GORI abbia contribuito in maniera significativa al raggiungimento del quorum referendario, ancora oggi ci confrontiamo nel territorio campano compreso nell'ATO 3 Sarnese Vesuviano con la gestione privata di GORI s.p.a..

In palese contraddizione con quanto espresso dai cittadini con il referendum, pochi mesi dopo i sindaci dell'ATO 3 avevano deliberato il 2 agosto del 2011 un aumento tariffario medio di circa il 14%.

I comitati per l'acqua pubblica di vari comuni del territorio riuniti nella "Rete Civica ATO 3", insieme alla Federconsumatori e al Comune di Visciano, hanno allora impugnato la delibera dinanzi al TAR Campania, il quale con sentenza 1809/2012 ha sancito l'illegittimità degli aumenti.

Nell'analizzare la gestione posta in essere in questi anni da GORI s.p.a. è emersa una realtà sconcertante che va ben al di là delle presumibili inefficienze della gestione e che riguarda gravi carenze nella rendicontazione da parte della società di gestione del servizio idrico.

Dunque, oltre alla dovuta applicazione della volontà referendaria cui va data immediatamente attuazione, si aggiungono a sostegno dell'avvio di un percorso di ripubblicizzazione del servizio idrico integrate anche esigenze specifiche riferibili alla gestione particolare di GORI s.p.a. e alle inadempienze poste in essere dalla stessa.

IL CONTESTO ATTUALE

I) Il piano d'ambito

La gestione del Servizio Idrico Integrato si fonda su di uno strumento di programmazione economico/gestionale che prende il nome di Piano d'Ambito, il quale deve essere approvato dall'assemblea dei sindaci dell'Ente d'Ambito. Tale strumento di programmazione può essere revisionato se si verificano scostamenti rispetto alle previsioni poste alla base del Piano d'Ambito stesso.

Incredibilmente, nell'ATO 3 Campania, territorio dove la GORI s.p.a. gestisce il SII, non è attualmente operativo alcun Piano d'Ambito.

Infatti, il Piano d'Ambito dell'ATO 3 è attualmente sospeso in virtù della Delibera dell'assemblea dei sindaci **n. 9 del 10 luglio del 2009**, che ha disposto la sospensione di tutti gli investimenti e la revisione del Piano d'Ambito che attraverso *“una rimodulazione del programma degli interventi e la contestuale riduzione dei costi operativi, tenda alla individuazione di uno sviluppo tariffario socialmente sostenibile, “assicurando agevolazioni tariffarie ai consumi domestici essenziali nonché per i consumi di determinate categorie, secondo prefissati scaglioni di reddito”*(art. 154, comma 6, del d.lgs. 152/06), penalizzando nel contempo gli sprechi”.

Da quella data e fino ad oggi, la revisione del Piano d'Ambito non è stata ancora ultimata.

Tale mancanza, che va tutta a detrimento di un modello di gestione efficiente ed efficace, è dovuta all'inammissibile condotta omissiva della stessa GORI spa che, in violazione dell'obbligo di rendicontazione annuale - imposto dalla legge (art. 9 del D.M. 1.8.96) prima ancora che dalla stessa Convenzione (art. art. 3, lett. T) - non ha mai trasmesso, e continua a non trasmettere, i dati tecnico-contabili afferenti la sua gestione.

Di talché, dal 2009, la GORI s.p.a. non ha effettuato alcuno degli investimenti programmati, come peraltro puntualmente ammesso dalla stessa società secondo cui ***“conformemente alle previsioni della delibera dell'Assemblea dell'Ente d'Ambito n. 9 del 10 luglio 2009, si sono sostanzialmente fermati gli investimenti”*** (cfr. pag. 11 della Relazione sulla gestione degli amministratori della GORI spa relativamente al bilancio di esercizio al 31.12.2010, depositata il 23.2.2012).

Urge – è quasi superfluo dirlo – un nuovo Piano, urge che quella revisione solo deliberata nell'ormai lontano 2009 venga finalmente effettuata, urge – in definitiva – che la GORI spa si decida finalmente a trasmettere la **rendicontazione analitica** della sua gestione, così da consentire lo sblocco di detta inammissibile situazione di stallo.

Prima di allora risulta impensabile disporre aumenti tariffari, ricordato che la natura di corrispettivo propria della tariffa del S.I.I. impone che la stessa sia commisurata ai costi (quelli operativi in senso stretto e quelli riferibili agli investimenti effettuati) effettivamente sostenuti

dal soggetto gestore e che si rivelino coerenti e congrui rispetto agli obiettivi di efficientamento pianificati.

II) La necessità di produrre una contabilità analitica per centri di costo e la mancata produzione della contabilità analitica per centri di costo da parte di GORI s.p.a.

E'innanzitutto opportuno chiarire che è lo stesso impianto normativo e convenzionale a determinare che la società affidataria del servizio produca una contabilità analitica per centri di costo.

In particolare l'art. 9 del DM 1/08/1996, pedissequamente riprodotto dall'art. 3 lett. T della Convenzione di gestione, stabilisce che **“il conto economico è basato su contabilità analitica per centri di costo”**;

Sul punto, è la stessa Commissione Nazionale di Vigilanza sulle Risorse Idriche a chiarire che *“mentre la contabilità generale si riferisce all'impresa regolata nel suo complesso e svolge la sua funzione nei riguardi degli obblighi di legge e degli interessi e dei compiti degli azionisti e degli organi di controllo finanziario, essa si rivela di limitata utilità per i regolatori, gli utenti, gli investitori e gli stessi gestori, la cui principale esigenza è quella di poter disporre di informazioni dettagliate e trasparenti, atte a monitorare le prestazioni delle gestioni, ad informare le future revisioni tariffarie da parte dei regolatori, a consentire una migliore comprensione degli aspetti regolatori e ad identificare eventuali comportamenti inappropriati”* (**CONVIRI, Sistema di rendicontazione sul Servizio Idrico Integrato**)

Al riguardo occorre rammentare quanto scritto in più atti dal dirigente responsabile della pianificazione dell'Ente d'Ambito lì dove afferma che *“il gestore non ha fornito alcun elemento di dettaglio (contabilità per “centri di costo”) utile per l'esame della congruità e della coerenza dei costi operativi iscritti a bilancio con gli obiettivi di piano e con gli obblighi di convenzione”* (Relazione per il Consiglio di Amministrazione, Indirizzi per la revisione straordinaria del Piano d'Ambito, p.3, assunta al protocollo dell'Ente d'Ambito il 20.4.2010 al n. 5302/2010).

Nella stessa relazione di accompagnamento alla delibera di aumento tariffario annullata dal TAR Campania si legge che *“il mancato raggiungimento dell'equilibrio economico/finanziario deve essere comunque dimostrato dal gestore producendo tutta la documentazione necessaria ed idonea allo scopo e, cioè, nella fattispecie quella afferente ai ricavi dell'esercizio e ai corrispondenti costi di gestione – questi certificati mediante contabilità industriale per centri di costo (come peraltro imposto dalla convenzione di gestione e dalla delibera 16 dicembre 2009, n. 12 della CONVIRI ...) e con la rendicontazione analitica della quota di capitale investito imputabile all'esercizio”* (Relazione per il Consiglio di Amministrazione, Equilibrio economico finanziario del 28.12.2010).

La stessa sentenza del TAR Campania è chiara nell'affermare come non sia possibile dare il via libera ad un aumento tariffario ove *“la relazione allegata alla proposta di aumento formulata dal Consiglio di Amministrazione (poi recepita dall'Assemblea con la gravata delibera n. 5 del 2011) riconosce la mancata produzione da parte del gestore (GORI s.p.a.) della documentazione a supporto del disavanzo del bilancio (ricavi di esercizio e costi di gestione) e della rendicontazione analitica delle quote di capitale investito”*.

LA PROPOSTA

Ci troviamo dunque, in una situazione di totale stallo in virtù della quale per effettuare l'aumento delle tariffe (qualora risultasse giustificato) sarebbe indispensabile procedere alla revisione del Piano d'Ambito, ma per procedere alla

revisione del Piano e, comunque, per legittimare un aumento tariffario c'è bisogno della contabilità analitica che il gestore si guarda bene dal fornire all'Ente d'Ambito.

A fronte di tale mancata produzione di dati contabili, l'Ente d'Ambito (consorzio dei comuni) sarebbe stato legittimato a sanzionare l'inadempienza della GORI s.p.a., fino ad arrivare alla risoluzione della convenzione di gestione del servizio idrico.

Al riguardo occorre ricordare che la stessa CONVIRI, nella convenzione tipo, ha espressamente previsto che *“costituiscono condizioni di risoluzione, ai sensi e per gli effetti dell'Art.1454 c.c., le inadempienze ai seguenti obblighi:*

a) predisposizione e/o adozione della Carta del Servizio Idrico Integrato;

b) trasmissione della rendicontazione prevista dalla Convenzione;”.

In tale ottica, sarebbe anche pensabile di procedere nei confronti del socio privato operativo della GORI s.p.a., ossia la ACEA s.p.a. (attraverso la Sarnese Vesuviano s.r.l.), al fine di rompere i patti parasociali che legano i comuni (Ente d'Ambito) alla società privata, riprendendo in mano pubblica la gestione del SII, in virtù della manifesta inefficienza organizzativo/gestionale del management della società.

La ripresa della gestione della GORI s.p.a. nelle mani dell'Ente d'Ambito, in tal modo, configurerebbe una tappa fondamentale in un processo teso a:

- attuare un'operazione di trasparenza e comunicazione agli enti locali consorziati e alla cittadinanza sulla situazione attuale della società di gestione del servizio e degli eventuali costi da sopportare per gli anni a venire in caso di prosecuzione della gestione da parte di GORI s.p.a.;
- verificare ipotesi di responsabilità nell'amministrazione della società di gestione del servizio da far valere dall'Ente d'Ambito nella qualità di socio azionista;
- approntare un percorso tecnico/amministrativo di superamento della gestione attuale per il passaggio ad una gestione affidata ad un ente di diritto pubblico trasparente, democratico e partecipato;
- individuare all'interno dell'ipotesi di superamento della gestione attuale, le modalità per garantire continuità del servizio relativamente al passaggio dei lavoratori e dei servizi fondamentali al nuovo ente gestore;
- ricostruire e riprodurre i dati di gestione necessari al fine di un controllo approfondito su quanto finora effettuato e i costi sostenuti dalla società.

In tale ottica e per raggiungere tali finalità, in allegato sono messe a disposizione di chiunque voglia usufruirne:

- 1. la sentenza 1809/2012 con cui la Prima Sezione del TAR Campania ha annullato l'aumento delle tariffe del SII, nella parte in cui censura la mancata produzione dei dati giustificativi dell'aumento tariffario;**
- 2. uno schema di mozione/delibera con cui i consigli comunali prima e i sindaci nell'assemblea dell'Ente d'Ambito poi, possono prendere posizione sulle inadempienze della GORI s.p.a. e avviare il processo di superamento della gestione attuale.**

Rete Civica ATO 3

N. 05580/2011

REG.RIC. Pagina 1 di 21

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Prima)**

ha pronunciato la presente

SENTENZA

[...omissis...]

3. Ciò premesso, vale in primo luogo scrutinare la censura concernente la forma di approvazione delle delibera assembleare di aumento della tariffa, licenziata con il voto della maggioranza semplice dei componenti l'organo collegiale presenti alla votazione, pari al 46,62% delle quote dell'organo.

I ricorrenti invocano, a sostegno della doglianza, l'articolo 11 dello Statuto dell'Ente d'Ambito Sarnese-Vesuviano, il quale, fra l'altro, prevede una maggioranza qualificata (i 2/3 in prima convocazione e la maggioranza assoluta in seconda convocazione) per le deliberazioni di cui alla lettera i) dell'articolo 9), vale a dire la

“determinazione della tariffa del servizio idrico integrato, tenuto conto di quanto stabilito dall'art. 13 della legge 36/94”.

Secondo la difesa dell'Ente d'Ambito la prescrizione si attagierebbe esclusivamente alla fissazione della tariffa in sede di piano d'ambito ovvero a seguito della sua rideterminazione per effetto della revisione del detto piano.

In sostanza la tesi difensiva asserisce che la determinazione della Tariffa reale media (Trm), definita dagli articoli 1 e 4 del d.M. LL.PP. 1 agosto 1996 (secondo il cd. metodo normalizzato), essendo imprescindibilmente collegata al piano economico-finanziario del Piano d'ambito, va fissata con la maggioranza qualificata.

Invece lo sviluppo tariffario di piano e la conseguente determinazione della tariffa base (Tb), da applicare all'utenza in relazione a ciascun esercizio finanziario e tenendo conto dei volumi venduti, dovrebbero seguire la regola generale e residuale della maggioranza semplice.

Pur condividendosi le premesse da cui si sviluppa il ragionamento esposto, il Collegio ritiene che la chiara differenziazione fra Tariffa reale media e Tariffa base non abbia riflessi in ordine alla verifica della maggioranza necessaria per l'approvazione degli atti dell'Assemblea dell'Ente d'ambito.

Ed invero il citato articolo 13 della legge n. 36 del 1994, peraltro sostituito dall'articolo 154 del decreto legislativo n. 152 del 2006 senza sostanziali modifiche sul punto, disciplina la

determinazione della tariffa per il S.I.I., ricomprendendo sia la determinazione della tariffa di riferimento, sia la modulazione e l'articolazione delle tariffe da applicare all'utenza.

Pertanto, ribadito che la determinazione tariffaria (tanto in sede di pianificazione, quanto in sede di sviluppo annuale) costituisce una funzione fondamentale dell'Ente d'ambito ai sensi dell'articolo 142, comma 3, del decreto legislativo n. 152 del 2006, la previsione statutaria (articolo 11, comma 5) che impone la maggioranza qualificata in relazione alle deliberazioni principali deve trovare piana applicazione anche nell'ipotesi di determinazione dell'adeguamento tariffario annuale.

Corroborata tale conclusione il rilievo secondo cui l'approvazione del piano economico-finanziario del Piano d'Ambito ed il suo aggiornamento (attraverso cui è fissata la Tariffa reale media) sono autonomamente menzionati dall'articolo 9 fra le funzioni dell'Assemblea e ricomprese, dal successivo articolo 11, lett. e) ed h), fra gli atti soggetti a maggioranza qualificata.

Ridurre la diversa ed autonoma previsione di cui alla lettera i) dell'articolo 11 ("determinazione della tariffa del servizio idrico integrato") all'ipotesi della fissazione della tariffa reale media ne svuoterebbe irragionevolmente il contenuto precettivo.

Pertanto, tenuto conto che la delibera gravata è stata approvata, in seconda convocazione, da 26 Comuni che rappresentano il 46,62% dell'Assemblea, la censura si palesa fondata e comporta l'accoglimento del ricorso, con assorbimento delle restanti censure.

[...omissis...].

4.2. In ordine alle restanti censure, pur senza indugiare sulle singole doglianze specifiche sulla strutturazione tariffaria, è utile ricordare che la giurisprudenza ha reiteratamente affermato la necessità di motivare adeguatamente la deliberazione relativa alle tariffe, mediante la puntuale indicazione delle ragioni dei rapporti stabiliti tra le tariffe nonché dei dati e le circostanze che hanno determinato l'aumento per la copertura minima di copertura del costo, non risultando sufficiente il mero richiamo ad "equilibri di bilancio", non corroborato dalla individuazione delle ragioni che hanno rispettivamente determinato un aumento del costo del servizio (T.A.R. Sicilia Palermo, sez. I, 17 dicembre 2009, n. 2017).

Viceversa, la determinazione dell'aumento generalizzato della tariffa è adeguatamente motivata dall'esigenza di perseguire la copertura del servizio in questione (cfr. Tar Napoli, I, 16 dicembre 2010 n. 27520 e C.d.S., sez. V, 21/11/2003, n. 7515).

Nel caso di specie l'Ente d'Ambito, pur a fronte della necessità di assicurare la copertura totale della spesa, non ha indicato le ragioni contabili per cui, sia pure in assenza di dati certi in ordine alla spesa e alle entrate, ha ritenuto di poter stabilire in una determinata entità l'importo dell'aumento.

Ed invero la relazione allegata alla proposta di aumento formulata dal Consiglio di Amministrazione (poi recepita dall'Assemblea con la gravata delibera n. 5 del 2011) riconosce la mancata produzione da parte del gestore (GORI s.p.a.) della documentazione a supporto del disavanzo del bilancio (ricavi di esercizio e costi di gestione) e della rendicontazione analitica delle quote di capitale investito.

L'aumento viene dunque giustificato da un lato sulla scorta della proiezione dei disavanzi della annualità pregresse (al precipuo fine di evitare l'accumulo dei mancati ricavi necessari all'equilibrio di bilancio) e, dall'altro, come misura provvisoria di graduale allineamento rispetto ai nuovi valori previsti nell'ambito del procedimento (tutt'ora in corso) di revisione straordinaria del Piano d'ambito.

È pertanto evidente che, al di là della dubbia legittimità dell'inserimento di singole voci (quale il costo di gestione della struttura e la remunerazione del capitale investito), il quadro motivazionale a supporto dell'adeguamento tariffario, costituendo il frutto di una istruttoria sommaria e incongruente, non appare soddisfacente, anche in prospettiva di un eventuale riesercizio del potere di determinazione tariffaria.

Luogo data .././....

MOZIONE/DELIBERA

PREMESSO CHE

- l'acqua « fonte di vita » è un bene comune che appartiene a tutti gli abitanti della Terra. In quanto fonte di vita insostituibile per l'ecosistema, l'acqua è un bene vitale che appartiene a tutti gli abitanti della Terra in comune. A nessuno, individualmente o come gruppo, è concesso il

diritto di appropriarsene a titolo di proprietà privata. L'acqua è patrimonio dell'umanità. La salute individuale e collettiva dipende da essa. L'agricoltura, l'industria e la vita domestica sono profondamente legate ad essa;

- il diritto all'acqua è un diritto inalienabile individuale e collettivo. L'acqua appartiene più all'economia dei beni comuni e della distribuzione della ricchezza che all'economia privata dell'accumulazione individuale ed altre forme di espropriazione della ricchezza. E' compito della società, nel suo complesso e ai diversi livelli di organizzazione sociale, garantire il diritto di accesso, secondo il doppio principio di corresponsabilità e sussidiarietà, senza discriminazioni di razza, sesso, religione, reddito o classe sociale;
- con i referendum popolari tenutisi il 12 e 13 giugno 2011, i cittadini italiani hanno sancito definitivamente che la gestione del servizio idrico deve essere riservata ad enti di diritto pubblico e che, sull'acqua non si può fare profitto, e nonostante il territorio soggetto alla gestione GORI abbia contribuito in maniera significativa al raggiungimento del quorum, ancora oggi nessuna iniziativa è stata intrapresa per il superamento della gestione privatistica;

E PREMESSO CHE

- la gestione del servizio idrico integrato nell'ATO 3 Campania (di cui il nostro comune fa parte), è affidata alla GORI s.p.a. secondo quanto previsto dalla L. 36/94 così come modificata e confluita nel D.Lgs. 152/2006, che esercita le funzioni di gestore del servizio da circa 10 anni;
- la gestione avviene, da almeno 3 anni, in assenza di programmazione (di un Piano d'Ambito) in base a quanto previsto dalla delibera n. 9/2009 dell'Assemblea dei sindaci dell'Ente d'Ambito Sarnese Vesuviano con cui, oltre alla sospensione degli investimenti, è stata deliberata la revisione del Piano d'Ambito che attraverso *“una rimodulazione del programma degli interventi e la contestuale riduzione dei costi operativi, tenda alla individuazione di uno sviluppo tariffario socialmente sostenibile, assicurando agevolazioni tariffarie ai consumi domestici essenziali nonché per i consumi di determinate categorie, secondo prefissati scaglioni di reddito”*(art. 154, comma 6, del d.lgs. 152/06), penalizzando nel contempo gli sprechi”;
- incredibilmente, a distanza di quasi 3 anni, tale processo di revisione del Piano d'Ambito non è stato ancora ultimato, con i conseguenti riflessi negativi in ordine alla ripresa degli investimenti sulla rete idrica e sulla salvaguardia della risorsa naturale;
- le motivazioni alla base di tale mancata revisione appaiono riconducibili anche alla mancanza di dati rendicontati di GORI s.p.a., in particolare per ciò che riguarda la mancata produzione di una contabilità analitica industriale per centri di costo, necessaria al fine di un controllo di gestione efficace da parte dell'Ente d'Ambito;
- gli uffici dell'ente d'Ambito hanno più volte evidenziato tale inadempienza agli obblighi normativi e contrattuali secondo quanto previsto dall'art. 3 lett. T della convenzione di gestione, nonché dell'art. 9 del DM 1/08/1996 lì dove stabilisce come *“il conto economico è basato su contabilità analitica per centri di costo”* (Metodo Normalizzato) e nonostante tali solleciti ad oggi tale documentazione non è mai stata prodotta dal gestore;

E PREMESSO CHE

- il prolungarsi di questa situazione di stallo ha determinato un accumularsi di mancate entrate vantate dal gestore le quali, in assenza dell'acquisizione della contabilità di cui sopra, non possono trovare riconoscimento in provvedimenti dell'Autorità d'Ambito;
- proprio per evitare l'ulteriore avvitamento della gestione e l'incancrenirsi della situazione economico/finanziaria del gestore, l'Ente d'Ambito ha varato un aumento tariffario con delibera n.5 del 2.8.2011, proprio al fine di evitare, seppur in via provvisoria, l'ulteriore accumularsi di mancati ricavi da parte del gestore *“salvo i conguagli che dovessero rendersi necessari a seguito della relativa approvazione”* (Delibera C.d.A. n.34 del 28.12.2010);
- tale delibera è stata impugnata rilevando, tra l'altro, le profonde carenze istruttorie riguardanti la documentazione giustificativa a supporto dell'aumento tariffario varato;
- con sentenza n. 1809/2012, la prima sezione del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania – Napoli, ha annullato la delibera chiarendo che *“l'Ente d'Ambito, pur a fronte della necessità di assicurare la copertura totale della spesa, non ha indicato le ragioni contabili per cui, sia pure in assenza di dati certi in ordine alla spesa e alle entrate, ha ritenuto di poter stabilire in una determinata entità l'importo dell'aumento”*, situazione determinata dalla *“mancata produzione da parte del gestore (GORI s.p.a.) della documentazione a supporto del disavanzo del bilancio (ricavi di esercizio e costi di gestione) e della rendicontazione analitica delle quote di capitale investito”*;
- quanto sancito dalla sentenza non consente all'Ente d'Ambito di poter procedere alla deliberazione di ulteriori aumenti tariffari in assenza della produzione dei dati necessari, ossia la rendicontazione analitica di cui sopra;

E RILEVATO CHE

- l'affidamento della gestione operativa della società ad una società del settore, nel caso in questione ACEA s.p.a. attraverso la Sarnese Vesuviano s.r.l., è stata determinata dalla volontà dell'Ente d'Ambito usufruire del know how e dell'efficienza di un grande operatore industriale del settore competente e affidabile;
- il mancato approntamento di tale rendicontazione da ben 10 anni denota una scarsa efficienza e capacità organizzativa da parte del gestore che, nonostante i consolidati solleciti, non ha ancora ottemperato alle richieste dell'ufficio pianificazione dell'Autorità d'Ambito;
- la mancata produzione della contabilità analitica per centri di costo e la conseguente mancata revisione del Piano d'Ambito sta determinando un volume di investimenti di gran lunga inferiori a quello programmato;
- inoltre, le conseguenti difficoltà economico/finanziarie del gestore si potrebbero riverberare pesantemente sui livelli occupazionali del settore;

E CONSIDERATO CHE

- è intenzione del comune/ente d'ambito riprendere gli investimenti sulle reti infrastrutturali al fine di salvaguardare la risorsa idrica nonché al fine di riattivare un circuito economico anticiclico in una fase economica depressiva per tutto il territorio dell'ATO 3;
- è volontà del comune/ente d'ambito salvaguardare i lavoratori, anche dell'indotto del settore, messi a rischio da una gestione del SII che si avvia verso il dissesto finanziario;

- tuttavia, in assenza dei dati su detti, secondo quanto sancito dalla sentenza 1809/2012, non possono essere varati ulteriori aumenti tariffari, in quanto si andrebbero a far gravare illegittimamente sugli utenti costi la cui possibilità di verifica e controllo da parte dell'ente d'ambito è gravemente menomata;
- in conclusione, va preso atto delle inefficienze gestionali che impediscono una corretta e efficace e economicamente produttiva gestione del servizio idrico imputabile in particolar modo alla gestione operativa GORI s.p.a.;
- in tale ottica, vanno prese in considerazione, eventuali carenze dell'Autorità d'Ambito nei controlli ovvero nella mancata attivazione di strumenti sanzionatori delle inadempienze poste in essere dal gestore;

tutto ciò premesso, rilevato e considerato, il consiglio comunale della città di

IMPEGNA

il sindaco e l'amministrazione comunale, a presentare e/o sostenere nella qualità di componente dell'assemblea dei sindaci dell'Ente d'Ambito Sarnese Vesuviano:

1. la convocazione di una assemblea d'Ambito monotematica, da tenersi all'interno del territorio dell'ATO 3 Campania avente ad oggetto i capi seguenti;
2. l'accertamento delle inadempienze del gestore di cui in premessa e, in particolare del socio privato cui è affidata la gestione operativa della GORI s.p.a.;
3. l'accertamento dell'inesistenza / scioglimento / mancato rinnovo / revoca dei patti parasociali che legano l'ente d'ambito al socio privato di GORI s.p.a.;
4. di conseguenza procedere su un percorso di superamento del modello di governance sociale attualmente vigente in GORI s.p.a. finalizzata:
 - all'attuazione di una operazione di trasparenza e comunicazione rivolta agli enti locali consorziati e alla cittadinanza in merito alla situazione attuale della società di gestione del servizio e degli eventuali costi da sopportare per gli anni a venire in caso di prosecuzione della gestione da parte di GORI s.p.a.;
 - a verificare ipotesi di responsabilità nell'amministrazione della società di gestione del servizio da far valere dall'Ente d'Ambito nella qualità di socio azionista;
 - l'approntamento di un percorso tecnico/amministrativo di superamento della gestione attuale per il passaggio ad una gestione affidata ad un ente di diritto pubblico trasparente, democratico e partecipato;
 - l'individuazione, all'interno dell'ipotesi di superamento della gestione attuale, delle modalità per garantire il passaggio dei lavoratori e dei servizi fondamentali al nuovo ente gestore;
 - la ricostruzione e riproduzione dei dati di gestione necessari al fine di un controllo approfondito su quanto finora effettuato e i costi sostenuti dalla società;

I Consiglieri comunali